

UFFICIO DELLE ENTRATE
di ZOGNO

Registrato a Zogno

il 3 DIC 2007

al N. 1955 Serie 3

osatte € 181,82

(CONTOSITTANTI)
TUNO / 82

IL DIRETTORE
(dott. Antonio Curto)

UNIONE SPORTIVA SAN PELLEGRINO VALBREMBANABASKET ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

SS

STATUTO SOCIALE

ART. 1- COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE SOCIALE - FORMA GIURIDICA

1. L'Associazione "UNIONE SPORTIVA SAN PELLEGRINO VALBREMBANABASKET", assume ora la nuova denominazione sociale di : "U. S. SAN PELLEGRINO VALBREMBANABASKET ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" in sigla "U.S. SAN PELLEGRINO VALBREMBANABASKET A.S.D." e, di seguito, "associazione".

2. La U.S. SAN PELLEGRINO VALBREMBANABASKET ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA è priva di personalità giuridica ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

ART. 2 – CARATTERIZZAZIONE - FINALITA' - AFFILIAZIONE

1. L'associazione è apartitica e aconfessionale, ed è caratterizzata:

- dall'assenza di fini di lucro;
- dal rispetto del principio di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
- dall'elettività delle cariche sociali;
- dall'obbligatorietà di redazione del rendiconto economico-finanziario annuale, nonché delle modalità di approvazione da parte degli organi sociali;
- dall'obbligatorietà della tenuta, e aggiornamento, del libro dei soci.

2. L'associazione ha come finalità:

- il miglioramento fisico e l'elevazione morale della gioventù;

- l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del gioco della pallacanestro;
- lo sviluppo e la diffusione delle attività connesse alla citata disciplina, costituite nell'ambito della "FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO", in sigla "FIP", con sede in Roma. Tali attività sono intese come elemento essenziale di formazione psico-fisica e morale dell'individuo - parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale - mediante la partecipazione alle manifestazioni ed alle gare, l'organizzazione delle stesse e la gestione di ogni forma di attività agonistica o motoria rivolta ai giovani ed agli adulti senza limiti di età, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pallacanestro;
- l'assunzione di iniziative atte a garantire adeguati e proficui servizi ai soci propri e tesserati alla FIP mediante lo svolgimento di tutte le iniziative ritenute necessarie e/o utili per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, di carattere sportivo, culturale e ricreativo quali sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi anche da tavolo e/o carte, ivi compresa la somministrazione di alimenti e/o bevande e quant'altro nel rispetto delle vigenti norme di legge, a vantaggio degli stessi soci e tesserati, ed estese anche ai loro parenti.

L'associazione ha inoltre la facoltà, per lo svolgimento delle attività esercitate, di:

- acquistare e/o gestire impianti sportivi e condurne la manutenzione;
 - procurare gli attrezzi ed il necessario materiale di consumo per i praticanti le varie discipline sportive;
 - istituire altri rami dell'attività fisico sportiva, oltre a quanto sopra previsto, con deliberazione dell'assemblea dei soci su proposta unanime del Consiglio direttivo;
3. L'associazione, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, si conforma ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo ed alle norme e direttive del *Comitato internazionale olimpico (Cio)*, del *Comitato olimpico nazionale italiano (Coni)*, e delle *Federazioni sportive Internazionali*.

Si affilia alla FIP e si impegna:

- ad applicare e rispettare lo statuto, i regolamenti e comunque qualsiasi altra disposizione emanata dagli organi della federazione;
- ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività della pallacanestro;
- a collaborare nella lotta per la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti.

ART. 3 - SEDE - DURATA

1. L'associazione ha sede in Comune di San Pellegrino Terme.
2. La durata dell' **U.S. SAN PELLEGRINO VALBREMBANABASKET A.S.D** è illimitata, e la stessa può essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria di cui all'art. 17.

ART. 4 - SOCIO - AMMISSIONE - DIRITTI/DOVERI

1. Ogni cittadino maggiorenne, italiano e straniero, ha facoltà di essere socio dell'associazione.
2. La categoria del socio è suddivisa in:
 - ONORARIO;
 - SOSTENITORE;
 - EFFETTIVO.
3. Il socio ONORARIO e' colui che per opere, donazioni o cariche rivestite in seno all'associazione ha dato ad essa un notevole contributo. Può essere nominato socio ONORARIO anche l'atleta che ha acquisito speciali benemerenzze nell'ambito agonistico a beneficio dell'associazione. La benemerenzza ha validità permanente.
4. Il socio SOSTENITORE e' colui che partecipa alla vita associativa, senza svolgere alcuna attività sportiva, e che versa le quote relative:
 - all'adesione, al momento della presentazione della domanda di ammissione;
 - al rinnovo dell'iscrizione annua.

La domanda, redatta sull'apposito modulo, deve contenere:

- le complete generalità;
- la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone;
- l'impegno ed osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e federali.
- l'autorizzazione all'uso del trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003.

L'ammissione e' subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio direttivo, il cui giudizio e' insindacabile e contro la cui decisione non e' ammesso appello.

5. Il socio EFFETTIVO è colui che svolge, nell'ambito dell'associazione, l'attività sportiva di diretta attuazione delle finalità istituzionali, e che versa le quote relative:
 - all'adesione, al momento della presentazione della domanda di ammissione;
 - al rinnovo dell'iscrizione annua;
 - ai corrispettivi specifici.

La domanda, redatta sull'apposito modulo, deve contenere:



- le complete generalità;
- la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone;
- l'impegno ed osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e federali;
- l'autorizzazione all'uso del trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003.

L'ammissione e' subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio direttivo, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, il cui giudizio e' insindacabile e contro la cui decisione non e' ammesso appello.

6. La domanda di ammissione a socio EFFETTIVO di un minorenni, deve essere presentata dall'esercente la potestà parentale. Il firmatario della domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione, acquisendo i diritti e i doveri previsti dallo statuto per tale categoria di soci.
7. Al socio, SOSTENITORE, EFFETTIVO, è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
8. Ogni socio ha il dovere di difendere il buon nome dell'associazione, di contribuire operando all'interno della stessa, al suo pieno sviluppo ed ha il diritto di godere delle agevolazioni e dei servizi che l'associazione stessa può offrire.

ART. 5 - QUOTA SOCIALE - VERSAMENTI

1. Il socio ONORARIO è esentato dal versamento della quota annua d'iscrizione e dei corrispettivi specifici.
2. Il socio SOSTENITORE, deve provvedere al versamento della quota annua d'iscrizione nei termini e con le modalità deliberati dal Consiglio direttivo. Se, scaduto il termine, non provvede a regolarizzare la propria posizione entro i successivi sessanta giorni, cessa di appartenere all'associazione a norma dell'art.7. Il Consiglio direttivo può, oltre a quanto sopra previsto, intimare al socio inadempiente a provvedere al versamento di quanto dovuto entro i successivi sessanta giorni a partire dalla data di notifica. In difetto di ciò il Consiglio direttivo assume il provvedimento del caso.
3. Il socio EFFETTIVO, deve provvedere al versamento della quota annua d'iscrizione e di quella dei corrispettivi specifici, nei termini e con le modalità deliberati dal Consiglio direttivo. La quota dei corrispettivi specifici deve essere versata in forma unica. Il socio che, scaduto ogni termine prefissato, non provvede a regolarizzare la propria posizione entro i successivi sessanta giorni, cessa di appartenere all'associazione a norma dell'art.7. Il Consiglio direttivo può, oltre a quanto sopra previsto, intimare al socio inadempiente a provvedere al versamento di quanto dovuto entro i successivi sessanta giorni a partire dalla data di notifica. In difetto di ciò il Consiglio direttivo assume il provvedimento del caso.
4. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamenti o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione, di quello relativo alla quota annua d'iscrizione e quello dei



corrispettivi specifici. E' comunque facoltà del socio di effettuare elargizioni volontarie, fermo restando il rispetto dei versamenti previsti dallo statuto.


5. Il versamento delle quote contributive non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successioni a titolo particolare né per successione a titolo universale.
6. Altri versamenti, che possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione, l'iscrizione annuale e per i corrispettivi specifici, sono comunque a fondo perduto; non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Non si può far luogo alla richiesta di rimborso di quanto erogato all'associazione a titolo di libero versamento al fondo di dotazione nel caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla stessa.

ART. 6 - DIRITTO DI VOTO

1. Ogni socio ha un solo voto. Può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con diritto di voto mediante delega scritta. Nessun socio può disporre più di due voti, compreso il suo.
2. Il socio ONORARIO prende parte all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, con il diritto di parola e di voto attivo e passivo.
3. Il socio SOSTENITORE prende parte all'assemblea, ordinaria e straordinaria, con il diritto di parola e di voto attivo se all'atto di svolgimento dell'adunanza, risulta in regola con il versamento della quota annua d'iscrizione e se ha maturato un'anzianità di iscrizione di almeno tre mesi; per il diritto al voto passivo vige la norma di cui all'art. 15, comma 1, primo capoverso.
4. Il socio EFFETTIVO prende parte all'assemblea, ordinaria e straordinaria, con il diritto di parola e di voto attivo se all'atto di svolgimento dell'adunanza risulta in regola con il versamento della quota annua d'iscrizione e quella dei corrispettivi specifici, e se ha maturato un'anzianità di iscrizione di almeno tre mesi; per il diritto al voto passivo vige la norma di cui all'art. 15, comma 1, secondo capoverso.
5. Il socio minorenni acquisisce il diritto dell'elettorato attivo e passivo automaticamente alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età.

ART. 7 - DECADENZA DEL SOCIO

1. Il Socio cessa di appartenere all'associazione per:
 - a) dimissione volontaria;
 - b) morosità, a causa d'inadempienza agli obblighi statuari. Il provvedimento, attestante la recidiva morosità, è adottato dal Consiglio direttivo;



c) esclusione, deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, per la violazione anche di uno solo dei doveri impostogli dal presente Statuto. Il socio escluso ha diritto a ricorrere contro il provvedimento di esclusione in occasione della prima riunione assembleare successiva all'esclusione.

d) radiazione, adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento anche sportivo dell'associazione. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dai soci nel corso della prima Assemblea ordinaria utile e rimane sospeso fino alla data di svolgimento della stessa. Il socio radiato non può essere più ammesso.

ART. 8 - ENTRATE - PATRIMONIO - RENDICONTO ECONOMICO/FINANZIARIO - ANNO SOCIALE

1. Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalla quota di ammissione, da quella annua di iscrizione e da quella dei corrispettivi specifici incassati in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- b) dal contributo del socio, e dalle elargizioni ricevute a titolo di liberalità da terzi, da enti pubblici e da privati;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.

2. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dal materiale attrezzi ed indumenti sportivi;
- b) da tutti gli altri beni, mobili e immobili, acquisiti dall'associazione o che ne venisse a qualsiasi titolo in possesso;
- c) da donazioni, lasciti o successioni.

3. Il rendiconto economico/finanziario dell'associazione è redatto dal Consiglio direttivo entro il mese di agosto ed è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale ordinaria annuale dei soci. Tale rendiconto deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'associazione (entrate e uscite esposte con chiarezza ed in forma corretta) in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione stessa. Il rendiconto deve essere messo a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea annuale nella forma ritenuta più idonea ad accertarne la possibilità di visione.

4. Eventuali avanzi di gestione nonché utili, fondi, riserve o capitale, devono essere utilizzati esclusivamente per il conseguimento delle finalità sociali istituzionali, e non possono in nessun caso essere distribuiti fra i soci

, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Per eventuali passività si deve provvedere nella forma e nei modi che di volta in volta l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito.

5. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno.

ART. 9 - ORGANI SOCIALI

1. Gli organi sociali dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

ART. 10 – ASSEMBLEA GENERALE - ORDINARIA - STRAORDINARIA § ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate vincolano tutti gli associati ancorchè assenti o dissenzienti, e non possono essere modificate se non con altra delibera di successiva Assemblea. E' composta dai soci di cui all'art. 6.
2. La convocazione, da parte del Presidente dell'associazione, dell'Assemblea generale in seduta ordinaria o straordinaria, avviene mediante annuncio da affiggere all'albo murale societario almeno venti giorni precedenti la data di riunione stabilita dal Consiglio direttivo, ed inoltre con avviso scritto da inviarsi al domicilio dei soci aventi diritto di voto, nei dieci giorni successivi. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea è aperta dal Presidente sociale ed è presieduta da un socio od anche da persona al di fuori dell'associazione, eletto dall'Assemblea stessa a tale scopo. Il segretario del sodalizio, o un socio, espleta le funzioni di segretario con l'incarico di redigere il verbale assembleare da firmarsi dal Presidente e dallo stesso segretario. In caso di votazioni, l'Assemblea nomina anche tre scrutatori, di cui uno con funzioni di Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

§ ASSEMBLEA ORDINARIA



4. L'Assemblea generale in seduta ordinaria, da svolgersi entro il mese di ottobre di ogni anno, ha il compito di:
- discutere e votare il rendiconto economico-finanziario riguardante l'esercizio sociale dell'anno precedente, correlato alla relazione morale/tecnica del Consiglio direttivo;
 - delineare gli indirizzi generali ed i programmi da svolgere nel corso dell'anno sportivo;
 - approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
 - nominare i soci onorari;
 - determinare, in occasione dell'Assemblea che precede quella elettiva, il numero dei componenti il Consiglio direttivo;
 - deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che interessi la vita dell'associazione;
 - ratificare le proposte di radiazione.

Inoltre nell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici estivi, l'Assemblea procede all'elezione, con votazione segreta e disgiunta, dei componenti il Consiglio direttivo dell'associazione.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza o rappresentanza di almeno la metà dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
6. Per l'Assemblea relativa alla elezione del Consiglio direttivo, in seconda convocazione occorre raggiungere il quorum del trentacinque per cento dei voti come sopra determinati.
7. Qualora l'Assemblea elettiva non possa regolarmente costituirsi per mancanza della prescritta presenza o rappresentanza dei soci con diritto di voto, il Consiglio direttivo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e si procede in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 5. Se l'Assemblea, così convocata, non potesse ancora regolarmente costituirsi, i soci - a prescindere dal numero della loro presenza o rappresentanza - possono concedere al Consiglio direttivo la proroga di un anno con pieni poteri. La decisione deve essere assunta a maggioranza assoluta dei votanti presenti o rappresentati in Assemblea. Se tutto questo non dovesse verificarsi, l'Assemblea procede alla nomina di un Commissario straordinario che resta in carica fino al ripristino della normalità.
8. Le votazioni avvengono per alzata di mano e controprova, per appello nominale od a scrutinio segreto se richiesto da almeno il venti per cento dei votanti presenti o rappresentati in Assemblea.

§ ASSEMBLEA STRAORDINARIA

9. L'Assemblea generale in seduta straordinaria, ha il compito di:
- a) deliberare le modifiche statutarie;
 - b) procedere alle elezioni prescritte dallo statuto o per ravvisata necessità;
 - c) disporre lo scioglimento dell'associazione;



d) nominare i liquidatori e fissarne i poteri.

10. La convocazione dell'Assemblea straordinaria, oltre che dal Presidente – motu proprio – e dal Consiglio direttivo a seguito di propria deliberazione, può essere richiesta in forma scritta formulata da almeno un terzo dei soci con diritto di voto, presentando domanda al Presidente con la relativa proposta da inserire all'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea stessa deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta e deve tenersi entro i successivi quindici giorni.

11. Per l'Assemblea di cui al comma 9, per le lettere a) e b), le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza o rappresentanza di almeno i due terzi dei soci con diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione; nel caso di delibere inerenti lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

§ COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio direttivo e' costituito per espressa volontà dell'Assemblea, ed è formato da cinque a nove consiglieri eletti dai soci con diritto di voto, i quali possono esprimere un numero di preferenze non superiore al numero dei consiglieri da eleggere. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze risulta eletto il più anziano d'iscrizione all'associazione ed in caso di ulteriore parità il più anziano d'età.
2. Il socio che intende concorrere all'elezione di componente il Consiglio direttivo deve:
 - possedere i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 14, comma 1, e non essere incorso in alcuna delle fattispecie d'ineleggibilità di cui al successivo comma 2;
 - presentare al Presidente la propria candidatura per iscritto almeno otto giorni prima della riunione assembleare.

Le candidature, in ordine di ricezione, vengono esposte all'albo murale societario almeno sette giorni prima

della celebrazione dell'Assemblea, e trascritte nell'apposita scheda di votazione.

L'avente diritto può, comunque, presentare la propria candidatura in un tempo successivo a quello sopra specificato ed anche durante lo svolgimento dell'Assemblea. In tal caso non si procede alla trascrizione preventiva nella scheda di votazione.

L'elezione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e si basa su criteri di massima libertà di partecipazione.

3. Il socio eletto componente il Consiglio direttivo:



- dura in carica tre anni ed è rieleggibile. L'elezione in tale organo non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione;
- espleta ed accetta il mandato con carattere onorifico ed a titolo gratuito, fatto salvo il diritto del rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione;
- è assoggettato al divieto di ricoprire la medesima carica in altre associazioni/società sportive nell'ambito della *FIP*, disciplina associata se riconosciuto dal *Coni.*, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva;
- non ha voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la propria responsabilità.

§ CONVOCAZIONE

4. Il Consiglio direttivo deve essere convocato almeno tre volte all'anno ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti. In tal caso il Presidente è tenuto a convocarlo nel termine improrogabile di cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta e di effettuarlo entro i successivi cinque giorni.
5. Il Consiglio direttivo decide a semplice maggioranza; in caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente o da chi ne fa le veci. Per la validità della riunione occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente, o da chi ha presieduto la riunione, e dal segretario verbalizzante. Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione degli associati con le formalità ritenute più idonee da parte del Consiglio direttivo.
6. Il Presidente può invitare ad assistere ai lavori del Consiglio direttivo il socio, il tecnico, l'atleta od altra persona
la cui partecipazione sia ritenuta utile, con la possibilità d'intervento.

§ ELEZIONE DIRIGENTI

7. Il Consiglio direttivo, nella prima riunione dopo la sua elezione da effettuarsi non oltre venti giorni dall'elezione stessa, elegge nel suo seno:
 - il Presidente, che è anche il Presidente dell'associazione;
 - il vicepresidente, che è anche il vicepresidente dell'associazione;
 - il segretario;
 - il Dirigente Responsabile;
 - il Tesoriere.

Il Consiglio può assegnare altri incarichi di carattere amministrativo, tecnico e organizzativo determinandone funzioni, competenze e responsabilità.



§ COMPITI

8. Il Consiglio direttivo provvede al funzionamento gestionale, amministrativo, organizzativo e tecnico dell'associazione. Amministra il patrimonio sociale e cura, con i più ampi poteri, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione. Ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'associazione esclusi quelli che la Legge ed il presente statuto attribuiscono all'Assemblea generale dei soci.

Il Consiglio direttivo ha inoltre il compito di:

- a) deliberare sulla domanda di ammissione a socio;
- b) proporre all'Assemblea la nomina del socio onorario ;
- c) deliberare, entro il mese di 31 maggio di ogni anno, le previsioni di spesa riguardanti l'esercizio successivo;
- d) redigere la relazione morale/tecnica da sottoporre, unitamente al rendiconto economico/finanziario, all'approvazione assembleare;
- e) determinare annualmente l'importo della quota di adesione, quella d' iscrizione e quella relativa ai corrispettivi specifici;
- f) fissare la data per lo svolgimento delle Assemblee ordinaria e straordinaria;
- g) predisporre gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- h) attuare le finalità previste dallo statuto;
- i) proporre all'Assemblea l'eventuale adesione ad un *Ente di promozione sportiva* riconosciuto dal Coni;
- j) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari.

Art. 12 - *PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE - SEGRETARIO - DIRIGENTE RESPONSABILE - TESORIERE*

1. Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo ed a norma di statuto, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante per ogni evenienza, se l'Assemblea non disponga diversamente. Convoca e presiede il Consiglio direttivo. In circostanze di necessità e urgenza, può deliberare su materie di competenza dello stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio nella sua prima riunione utile da tenersi, comunque, entro cinquanta giorni.
2. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. L'intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.



3. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo e del Presidente, ed ha inoltre il compito di redigere i verbali delle riunioni, attendere alla corrispondenza e curare la tenuta del libro dei soci, dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio direttivo.
4. Il Dirigente Responsabile sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e assume la propria responsabilità nei rapporti con la Federazione Italiana Pallacanestro di cui sarà referente.
5. Il Tesoriere avrà la responsabilità del buon andamento finanziario dell'Associazione e ne risponderà al Consiglio Direttivo; ha il compito richiedere le quote sociali ed introitarle per conto dell'Associazione, così come di ricevere tutte le entrate della stessa, facendone deposito presso le Banche indicate dal Consiglio Direttivo; di effettuare i pagamenti autorizzati dallo stesso e di provvedere al pagamento delle spese di ordinaria amministrazione, entro il limite di ammontare che il Consiglio Direttivo stabilirà; terrà il registro delle entrate e delle uscite e predisporrà i rapporti finanziari attinenti l'andamento economico dell'Associazione.

Art. 13 - SURROGAZIONE - DIMISSIONI - DECADENZA DELL'AMMINISTRATORE

1. In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo dei componenti il Consiglio direttivo in numero tale da non dar luogo alla decadenza dello stesso, si procede all'integrazione chiamando a farne parte i primi dei non eletti. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, si procede alla copertura dei posti rimasti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità del Consiglio direttivo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile. I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità del Consiglio direttivo, dovrà essere convocata, nel termine di trenta giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità, un'Assemblea straordinaria da svolgersi nei successivi sessanta giorni.
2. Il Consiglio direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica, qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti originariamente eletti. In tal caso il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, sino allo svolgimento della Assemblea generale straordinaria da svolgersi nei termini di cui al comma 1.
3. Le dimissioni del Presidente comportano anche la sua decadenza da componente il Consiglio direttivo. La sostituzione del Presidente dimissionario avviene secondo quanto previsto al comma 1. Il vicepresidente dell'associazione assume l'incarico dell'ordinaria Amministrazione e convoca, nel termine improrogabile di trenta giorni dall'evento, il Consiglio direttivo per eleggere il nuovo Presidente. Analogamente si procede in caso di impedimento definitivo.



4. Le dimissioni che originano la decadenza del Consiglio direttivo sono da considerarsi irrevocabili.
5. Qualora l'Assemblea generale ordinaria non approvi il rendiconto economico-finanziario redatto a cura del Consiglio direttivo, il Presidente e l'intero Consiglio decadono, ma rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea generale che deve essere convocata, dal Presidente decaduto, nel termine improrogabile di quarantacinque giorni dalla data del voto di sfiducia e che si deve effettuare al massimo entro i successivi quindici giorni.

Art. 14 - **ELEGGIBILITA' - INELEGGIBILITA'**

1. Il socio per essere eletto componente il Consiglio direttivo, deve possedere i seguenti requisiti:

- se **SOSTENITORE**, aver maturato un'anzianità d'iscrizione, al momento di effettuazione dell'Assemblea elettiva, di almeno 24 mesi;
- se **EFFETTIVO**, aver maturato un'anzianità d'iscrizione, al momento di effettuazione dell'Assemblea elettiva, di almeno 12 mesi.

Inoltre:

- non deve aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- non deve aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle *Federazioni sportive nazionali*, del *Coni* o di *Organismi sportivi internazionali* riconosciuti.

2. Il socio non può essere eletto componente il Consiglio direttivo qualora:

- riceva compensi od onorari per l'attività svolta all'interno dell'associazione;
- abbia come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività affine agli scopi sociali istituzionali;
- abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.


Inoltre non possono essere eletti nel Consiglio direttivo più di due componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

3. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 15 - **LIBRI SOCIALI**

1. Costituiscono libri sociali dell'Associazione:

- il Libro Soci;
- il libro Verbali delle Assemblee;



- il libro Verbali del Consiglio Direttivo.

2. I Libri Sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale, con possibilità di visione da parte del socio che ne facesse domanda scritta e previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo. Ogni atto dell'Associazione deve essere esposto per un periodo di almeno 10 giorni presso l'Albo della Sede sociale.

Art. 15 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA - GIURI' D'ONORE

1. Tutte le controversie insorgenti fra l'associazione ed i soci e fra i soci stessi – con esclusione di quelle relative all'attività della *FIP* - sono sottoposte al giudizio di un *Giuri' d'onore* composto da tre arbitri due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigiano e agricoltura di Bergamo.
2. La parte che vuole sottoporre la questione al *Giuri' d'onore* deve comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. Al *Giuri' d'onore*, così come nominato e attivato, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale. La mancata accettazione e/o esecuzione delle sue risoluzioni disciplinari comporterà, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione.
4. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dal competente regolamento di disciplina della *FIP*.

Art. 16 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i quattro/quinti dei soci aventi diritto di voto che, in tale ipotesi, disporranno del solo voto personale. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno i quattro/quinti dei soci, con la disposizione del solo voto personale.
2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento, delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione che sarà devoluto ad altra associazione od Ente avente scopi analoghi ed affiliata alla *FIP*, ovvero a soli fini sportivi od anche destinato a finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di



controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23/12/96 nr. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Eventuali beni in uso e non di proprietà saranno restituiti ai legittimi proprietari.
4. Copia del verbale dell'Assemblea straordinaria concernente lo scioglimento dell'associazione, e la situazione patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, devono essere inviati, per conoscenza, alla *FIP*.

Art. 17 - LEGGE APPLICABILE

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I°, titolo II° del Codice civile e, in subordine, alle prescrizioni dello statuto e regolamenti della *FIP*.

Art. 18 - NORMA INTEGRATIVA

1. Il presente statuto dell'UNIONE SPORTIVA SAN PELLEGRINO VALBREMBANABASKET ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, è stato deliberato, con approvazione unanime, dai soci in occasione della riunione dell'Assemblea generale riunita in seduta straordinaria il giorno 21 novembre 2007:

- sarà inoltrato alla *FIP*, per acquisire il "*riconoscimento provvisorio ai fini sportivi*" e, successivamente al *Coni*, secondo la vigente normativa, per l'iscrizione nel registro nazionale delle Associazioni/Società sportive dilettantistiche, ai fini del "*riconoscimento definitivo ai fini sportivi*";
- è conforme alle clausole di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo 460/1997, ed alle disposizioni di cui all'articolo 90, commi 17,18 e 18-bis, della legge 289/2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- è soggetto all'imposta di registro, come sancito dall'articolo 90, comma 5, della legge 289/2002;
- entra in vigore il 21 novembre 2007, sostituendo ed annullando ogni altro precedente statuto sociale.

San Pellegrino Terme, 21 novembre 2007

IL PRESIDENTE

